



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 97571/2015

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto direttoriale n.2012/34400/CONC del 27 luglio 2012 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la convenzione di concessione n. 4553 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 da parte della Società LA SCOMMESSA s.r.l.;

Visto l'articolo 23, comma 2, lettera g), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Agenzia procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 16 entro i termini ivi fissati”*;

Visto l'articolo 23, comma 2, lettera o), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Agenzia procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione.”*;

Vista la nota prot. n. 35897 del 27 marzo 2015 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato a trasmettere il Bilancio sociale dell'anno 2013, nonché la documentazione mancante per ottenere l'informazione antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/201;

Vista la nota prot. n. 47781 del 4 maggio 2015 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato ad adeguare la garanzia di cui all'articolo 16 della convenzione di concessione suddetta, nonché sollecitato a trasmettere la documentazione richiesta con la predetta nota ed alla quale la società LA SCOMMESSA s.r.l non ha dato alcun riscontro;

Vista la nota prot. n. 70946 del 13 luglio 2015, con la quale, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4553, per il mancato



adeguamento della garanzia di cui sopra, nonché la sospensione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a decorrere dal 30 luglio 2015, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 24 della citata convenzione di concessione;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione e non ha fornito alcuna giustificazione

#### D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. **4553** per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 stipulata con la società LA SCOMMESSA s.r.l., con sede legale in via Domenico Morelli 27 – Napoli (NA), nonché l'escussione della polizza fidejussoria n. I0100000885 del 9 luglio 2013 emessa dalla Forte Assicurari Reassicurari s.a. a copertura degli obblighi contabili non adempiuti.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 14 ottobre 2015

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993*